## Sversamento di reflui a causa di un evento franoso e responsabilità della rimozione e dello smaltimento

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. II 23 aprile 2024, n. 1513 - Burzichelli, pres.; Caminiti, est. - Acquaenna S.C.P.A. (avv. Mania) c. Comune di Enna (avv. Bianca) ed a.

Acque - Evento franoso - Sversamento di reflui - Superamento del livello di contaminazione di alcuni parametri relativamente alle acque di un torrente - Ordinanza contingibile e urgente di rimozione di rifiuti liquidi sul suolo e nelle acque superficiali e loro smaltimento - Illegittimità.

(Omissis)

## **FATTO**

La vicenda trae origine da un evento franoso che ha colpito un tratto della condotta fognaria nel territorio del Comune di Enna; a seguito di appositi controlli effettuati dall'Amministrazione regionale, con cui veniva appurato il superamento del livello di contaminazione di alcuni parametri relativamente alle acque del torrente Torcicoda, veniva adottata l'ordinanza del 19 maggio 2022 n. 19, adottata ex art. 192 comma 3 del d.lgs. 152/2006, qualificata contingibile e urgente, con cui il Sindaco di Enna ha ordinato ad AcquaEnna (gestore del sistema idrico integrato) di provvedere alla rimozione dei rifiuti liquidi sul suolo e nelle acque superficiali in prossimità del torrente Torcicoda, con le procedure previste dall'art. 239 del D.Lgs. 152/06, nonché al loro smaltimento, con l'avvertenza che, in caso di inottemperanza e/o ingiustificato ritardo nell'esecuzione dell'ordinanza entro il termine assegnato si procederà agli interventi sostitutivi in danno con successivo recupero delle somme anticipate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

L'odierna ricorrente ritenendo illegittimi i provvedimenti adottati dalle Amministrazioni competenti proponeva ricorso per i seguenti motivi di diritto.

Con il primo motivo di ricorso, veniva dedotta l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e/o falsa applicazione del D.lvo 152/2006, con particolare riferimento agli artt. 192, 74, 185 e 239, nonché del DM 260/2010 e della Direttiva UE 2000/60, atteso che l'ARPA di Enna: - avrebbe qualificato come pessimo lo stato del torrente Torcicoda sulla base di un'unica sessione di campionamenti; - avrebbe valutato i valori dei parametri analitici con i limiti fissati dalla ex Tab. 7 allegato 1 del D. Lgs. 152/1999, sebbene quest'ultima da tempo abrogata dal D.Lgs. 152/2006 (che ha sostituito l'intero sistema di valutazione dello stato qualitativo dei corpi idrici); - avrebbe qualificato erroneamente l'elemento che ha determinato il presunto inquinamento, in maniera definita dalla ricorrente "perplessa" talvolta come rifiuto liquido e talvolta come scarico.

Con il secondo motivo di ricorso, veniva dedotta l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e/o falsa applicazione del D.lvo 152/2006, con particolare riferimento agli artt. 192, 239 e 250 – Eccesso di potere per difetto di presupposti, di motivazione e di istruttoria, arbitrarietà e travisamento, atteso che l'ARPA e successivamente il Comune avrebbero attribuito ad AcquaEnna, in quanto gestore del sistema idrico integrato (SII), ipotetiche violazioni di norme ambientali connesse al preteso inquinamento del torrente Torcicoda.

Con un terzo motivo, veniva contestata la legittimità dei provvedimenti avversati, anche sotto altri profili connessi alla violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 192 del D.lvo 152/2006, anche in relazione agli art. 7, 8 e 9 della legge 241/90 recepiti dagli artt. 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 7/2019 – Difetto di motivazione, atteso che l'ARPA, prima, e il Comune, dopo, avrebbero ingiustamente attribuito ad AcquaEnna la responsabilità del presunto inquinamento in violazione del

contraddittorio.

Con il quarto motivo, veniva dedotta l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000- Difetto di presupposti, di motivazione e di istruttoria anche sotto ulteriore profilo, con cui veniva contestata la mancanza di presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente.

Si costituivano in giudizio il Comune di Enna e l'Amministrazione regionale che contestavano tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito dalla ricorrente e chiedevano il rigetto del ricorso.

Con ricorso per motivi aggiunti (notificati il 26 ottobre 2022 e depositati il 27 ottobre 2022), l'odierna ricorrente impugnava i provvedimenti successivamente adottati dalle Amministrazioni coinvolte (e in particolare, la nota del 27 luglio 2022 prot. 39660, con la quale l'ARPA, comunicava gli esiti delle analisi svolte sul campione prelevato in data 28 aprile 2022; la nota del 28 luglio 2022 prot. 39827, con la quale l'ARPA - Sicilia, proponeva al Libero Consorzio di Enna l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del Gestore Acquaenna S.c.p.A. per presunto scarico su suolo di reflui con superamento dei limiti tabellari di cui all'Allegato V della Parte III del D.Lgs. 152/200l'ARPA; la nota del 8 agosto 2022 prot. 41531, con la quale l'ARPA, trasmetteva gli esiti delle analisi svolte sul campione prelevato



in data 27 giugno 2022, nel medesimo punto di scarico già ispezionato in data 28 aprile; la nota del 9 agosto 2022 prot. 41826, con la quale l'ARPA proponeva al Libero Consorzio di Enna l'irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, sempre nei confronti del Gestore per presunto scarico su suolo di reflui con superamento dei limiti tabellari di cui all'Allegato V della Parte III del D.Lgs. 152/2006; la nota dell'ARPA, n. prot. 41831 del 9 agosto 2022, indirizzata all'Assessorato all'Energia ed ai Servizi di Pubblica Utilità, nella quale veniva effettuato un riepilogo delle attività svolte da ARPA in aprile e giugno 2022; la nota del Comune di Enna del 11 agosto 2022 n. prot. 37591, con la quale l'Amministrazione sollecitava AcquaEnna all'inizio dei lavori di rifacimento della rete fognaria, indicando il Gestore del SII e l'ATI Enna come "responsabili della potenziale contaminazione").

Avverso i suddetti provvedimenti venivano riproposte sostanzialmente le stesse censure dedotte con l'atto introduttivo del giudizio e specificando ulteriormente quanto segue: - l'ARPA avrebbe effettuato un solo campionamento ed esclusivamente sulla base di quest'ultimo dichiarava la compromissione del corpo idrico; - il monitoraggio effettuato dall'ARPA risulterebbe scarsamente significativo, normativamente obsoleto e statisticamente irrilevante; - l'ARPA di Enna incorrerebbe in palese confusione sull'elemento che avrebbe determinato il presunto inquinamento, indicato nello stesso atto talvolta come rifiuto liquido e talaltra come scarico; - le contestazioni dell'ARPA ad AcquaEnna si reggerebbero su valutazioni gravemente inficiate, oltre che dai vizi sopra dedotti, anche dalla mancata correlazione temporale e spaziale tra lo stato di contaminazione del corpo idrico (materializzata nelle analisi svolte sulle acque del torrente Torcicoda) e l'asserita sorgente inquinante (lo scarico di un pozzetto fognario rigurgitato e gestito da AcquaEnna); - veniva precisato che lo scarico non risulterebbe abusivo bensì accidentale e determinato da fatti di forza maggiore (una frana), e quindi non imputabile al gestore del SII.

In vista dell'udienza, le parti depositavano memorie con le quali insistevano nelle proprie difese.

All'udienza del 29 febbraio 2024, sentite le parti la causa veniva trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Il ricorso introduttivo del giudizio è fondato e, per l'effetto, deve essere accolto.

Il Collegio osserva che la causa dello sversamento di reflui, in relazione al quale è stata emessa l'ordinanza contingibile e urgente avversata, è da ricondursi a un consistente evento franoso, che ha provocato la rottura di un ampio tratto di condotta fognaria, non imputabile ad AcquaEnna.

In particolare, secondo la ricostruzione dei fatti fornita da parte ricorrente e suffragata dalla documentazione versata in atti, il 4 marzo 2019 l'ARPA di Enna segnalava la presenza di uno

sversamento di acqua reflua proveniente dalla rottura o ostruzione della condotta fognaria in prossimità della Via S. Barbara, nel territorio del Comune di Enna.

La segnalazione veniva riscontrata da AcquaEnna che, dopo aver condotto i dovuti accertamenti nei luoghi indicati con nota del 21 marzo 2019 rappresentava l'esistenza di "un vasto fronte di frana che ha provocato la disconnessione ed il trascinamento a valle del tratto di condotta fognaria sito in prossimità della Via S. Barbara, in territorio del Comune di Enna" e richiedeva "la convocazione urgente di un apposito tavolo tecnico al fine di concordare e determinare le soluzioni da adottare", non di competenza di AcquaEnna e correlate al suo intervento".

Il tavolo tecnico richiesto da AcquaEnna veniva convocato nei primi giorni di aprile 2019, presso la sede del Consorzio ATO di Enna, alla presenza dei rappresentanti dell'ARPA di Enna, dell'Autorità d'Ambito Territoriale e del locale comando dei Carabinieri.

All'incontro, AcquaEnna segnalava l'esistenza di tre punti di scarico a cielo aperto preesistenti alla gestione attuale, nonché la rottura di un collettore dovuta a movimenti franosi del terreno e proponeva il rifacimento integrale dei collettori fognari, quale unica soluzione tecnica adeguata ad eliminare gli scarichi a cielo aperto e lo sversamento causato dalla frana, dichiarandosi disponibile ad "intervenire in tempi brevi", anche in assenza di finanziamenti pubblici ed a suo carico, riversando poi i costi in tariffa, previa approvazione del progetto da parte dell'ATI.

Venivano, quindi, avviate le procedure per ottenere le autorizzazioni amministrative necessarie all'effettuazione dell'intervento, propedeutiche alla presentazione del relativo progetto.

Il15 novembre 2021 AcquaEnna trasmetteva, pertanto, il predetto progetto all'ATI, per i successivi adempimenti di competenza e per l'individuazione della relativa copertura finanziaria.

A fronte del tempestivo impegno profuso dall'Ente gestore per quanto di sua stretta competenza al fine di porre rimedio alla situazione, l'ordinanza ex art. 192 comma 3 interveniva allorquando AcquaEnna aveva già trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento ed era pronta ad avviarlo, appena ricevute le dovute autorizzazioni da parte dell'ATI (poi intervenute il 21 giugno 2022).

La stessa pertanto deve ritenersi illegittima poiché AcquaEnna aveva posto in essere tutte le azioni dalla stessa fino a quel momento esigibili, non potendo realizzare l'intervento in assenza delle predette autorizzazioni amministrative, né, potendo intraprendere altre strade per risolvere altrimenti la problematica.

L'unica soluzione risolutiva dello sversamento fognario, infatti, è il rifacimento della rete fognaria che AcquaEnna aveva proposto tempestivamente e progettato prima dell'adozione dell'ordinanza avversata.



Alla luce di quanto sopra, la censura è fondata e, per l'effetto, il ricorso deve essere accolto con l'assorbimento delle altre censure proposte.

Per le motivazioni sopra esposte, il ricorso per motivi aggiunti è in parte fondato con l'annullamento per l'effetto della nota del Comune di Enna del 11 agosto 2022 n. prot. 37591, con la quale l'Amministrazione sollecitava AcquaEnna all'inizio dei lavori di rifacimento della rete fognaria, indicando il Gestore del SII e l'ATI Enna come "responsabili della potenziale contaminazione", e in parte inammissibile posto che i restanti atti impugnati non hanno natura provvedimentale.

Il Collegio in ragione della peculiarità della fattispecie, ritiene equo disporre la compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso introduttivo del giudizio;
- in parte accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, in parte, li dichiara inammissibili.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

